

Sent. n. 101/2026 pubbl. il 01/10/2026

Cron. n. : 3519/2026

Rep. n. 192/2026 del 01/10/2026

PU 126-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Giorgio Latti	Presidente
Dott. Gaetano Savona	Giudice
Dott. Bruno Malagoli	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 126-1/2026 del procedimento unitario,
per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di

EREDI DI FRANCO OLIVERI S.A.S. DI ALESSANDRO OLIVERI E C.
(C.F./P.Iva 03755030925), con sede legale in Carbonia, P.zza Ciusa n. 49, in persona
del legale rappresentante Alessandro Oliveri (C.F. LVRLSN95C27B745Y, nato a
Carbonia il 27/03/1995, e del socio accomandatario **ALESSANDRO OLIVERI**
(C.F. LVRLSN95C27B745Y), nato a Carbonia il 27/03/1995 ed ivi residente alla
Via Lombardia n. 23

proposta da

CARA DAVIDE (C.F. CRADV94R28B745Y), nato il 28/10/1994 a Carbonia ed
ivi residente in Via Messina n.22, e **OLIVERI ALESSIO** (C.F.
LVRLSS80P12B745H), nato il 12.09.1980 a Carbonia ed ivi residente in Via della
Vittoria n.109, entrambi elettivamente domiciliati in Carbonia, Via A. Gramsci n°
199, presso lo Studio dell'avv. Maria Cristina Lindiri, che li rappresenta e difende in
virtù di procura speciale allegata al ricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 03.06.2026, gli istanti, ritenendo sussistenti i presupposti
di insolvenza della società convenuta e del socio accomandatario, hanno richiesto
l'apertura della liquidazione giudiziale.

Il ricorrente sig. Cara Davide ha allegato e provato la sussistenza di un credito
retributivo nei confronti dei convenuti, per il complessivo importo di euro 4.325,95,
al netto dei contributi previdenziali e al lordo delle imposte, oltre interessi e

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ecec436be32bcb149a93f8ce1770d3
Firmato Da: MALAGOLI BRUNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d788579fe8afc46



Sent. n. 101/2026 pubbl. il 01/10/2026

Cron. n. : 3519/2026

Rep. n. 192/2026 del 01/10/2026

rivalutazione, oltre spese del procedimento, portato nel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 396/2025 del 21.07.2025 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. con decreto del 20.11.2025 (docc. 1-2 allegati al ricorso).

Il ricorrente sig. Oliveri Alessio ha allegato e provato la sussistenza di un credito retributivo nei confronti dei convenuti, per il complessivo importo di euro 18.292,52, oltre interessi e rivalutazione, oltre spese del procedimento, portato nel decreto ingiuntivo n. 413/2025 del 25.07.2025 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, dichiarato esecutivo con decreto del 21.11.2025 (docc. 5-6 allegati al ricorso).

L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati alla società e al socio accomandatario.

2. La società convenuta e il socio accomandatario non si sono costituiti in giudizio, nonostante la regolarità della notifica e devono qui essere dichiarati contumaci.

3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.

4. Con riguardo alla società convenuta, dalla documentazione agli atti, la stessa risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.

Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.

Nella vicenda che ci occupa, la debitrice, non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato l'insussistenza dei requisiti dimensionali.

La società convenuta, pertanto, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.

5. Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, risulta sussistente in ragione del mancato pagamento dei crediti dei ricorrenti, quantificati rispettivamente in euro 5.262,56 nell'atto di precetto notificato



Sent. n. 101/2026 pubbl. il 01/10/2026

Cron. n. : 3519/2026

Rep. n. 192/2026 del 01/10/2026

nell'interesse di Cara Davide e in euro 19.954,33 nell'atto di precetto notificato nell'interesse di Oliveri Alessio (docc. 3 e 7 allegati al ricorso), dei tentativi di pignoramento infruttuosi (cfr. docc. 4 e 8 allegati al ricorso) nonché alla luce della complessiva esposizione debitoria della impresa debitrice con l'Agenzia delle Entrate Riscossione che (cfr. documentazione acquisita d'ufficio dalla Cancelleria) risulta pari, per crediti già iscritti a ruolo, ad Euro 65.677,79.

6. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, al riguardo essendo sufficiente richiamare il debito nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossioni.

7. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.

8. Occorre, ora, richiamare l'art. 256 co 1 CCII, il quale stabilisce che la sentenza che dichiara l'apertura giudiziale nei confronti di una società di persone *“produce”* l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale *“anche nei confronti”* dei soci illimitatamente responsabili.

La norma (replicando la regola già prevista nell'art. 147 LF) conferma, dunque, il principio per cui l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società di persone comporta automaticamente – per effetto cioè diretto e immediato della sentenza che dichiara tale apertura – l'apertura della medesima procedura anche nei confronti dei suoi soci illimitatamente responsabili.

9. Sussistono, dunque, i presupposti per dichiarare l'estensione della apertura della dichiarazione giudiziale della società nei confronti del socio illimitatamente responsabile Oliveri Alessandro.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della **EREDI DI FRANCO OLIVERI S.A.S. DI ALESSANDRO OLIVERI E C.** (C.F./P.Iva 03755030925), con sede legale in Carbonia, P.zza Ciusa n. 49, in persona del legale rappresentante Alessandro Oliveri (C.F. LVRLSN95C27B745Y, nato a Carbonia il 27/03/1995, e del socio **accomandatario ALESSANDRO OLIVERI** (C.F. LVRLSN95C27B745Y), nato a Carbonia il 27/03/1995 ed ivi residente alla Via Lombardia n. 23;



Sent. n. 101/2026 pubbl. il 01/10/2026

Cron. n. : 3519/2026

Rep. n. 192/2026 del 01/10/2026

2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Agostino Galizia, con studio in Cagliari;
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
1. stabilisce il giorno 2.2.2027 ore 10.25 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
2. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
3. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo



Sent. n. 101/2026 pubbl. il 01/10/2026

Cron. n. : 3519/2026

Rep. n. 192/2026 del 01/10/2026

studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10 co. 3 CCII;

4. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
5. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 co. 4 CCII.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 24.09.2026.

IL GIUDICE ESTENSORE

Bruno Malagoli

IL PRESIDENTE

Giorgio Latti



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Ufficio procedure concorsuali e crisi d'impresa
Liquidazione giudiziale 54/2026

Il Tribunale, sezione procedure concorsuali, composto dei Signori:

Dott. Giorgio Latti	Presidente
Dott. Gaetano Savona	Giudice
Dott. Bruno Malagol	Giudice

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Il tribunale, esaminati gli atti della procedura, ^{Galizia}
vista la nota con cui il curatore dott. Agostino Calamida, in data 2.10.2026, ha dichiarato di non poter accettare l'incarico per motivi professionali;
dato atto che per un disguido telematico, la suddetta nota è pervenuta all'attenzione della Cancelleria solo in data odierna;
ritenuto di dover procedere alla nomina di un nuovo curatore in sostituzione di quello nominato con sentenza 101/2026, depositata in data 1.10.2026;
visti gli artt. 125 e 126 CCII;

PQM

nomina il dott. Federico Giarrizzo curatore della Liquidazione Giudiziale, in sostituzione del dott. Agostino Galizia.

Manda alla Cancelleria per tutti gli adempimenti di legge.

Così deciso in Cagliari l'8.10.2026

Il Giudice delegato

Dott. Bruno Malagoli

Il Presidente
Dott. Giorgio Latti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 08 OTT. 2026



CANCELLIERE ESPERTO
(Dott. Federico Aresti)

Federico Aresti